

**STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO**  
**APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 21/11/1975,**  
**CON ATTO N. 5401**

## **Costituzione, sede, durata, scopo**

- Art. 1            Nel Comune di Montereale è costituita una associazione denominata “Pro Loco di Montereale” con sede in Montereale.
- Art. 2            La “Pro Loco di Montereale” svolge la sua opera nel territorio del Comune di Montereale per una durata illimitata.
- Art. 3            La Pro Loco di Montereale ha per scopo il soddisfacimento prevalente degli interessi turistici della collettività locale da realizzare in armonia con quella svolta dagli organi turistici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale d’Abruzzo.  
In particolare la Pro Loco si propone di:
- a) riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico della località senza limiti di partecipazione per i cittadini residenti e non nella località medesima (art. 5 II L.R. 21/5/75 n. 47);
  - b) tutelare, con opportune iniziative, che ne permettano la fruizione all’intera collettività, le bellezze naturali, panoramiche, artistiche e monumentali della località;
  - c) svolgere una faticosa opera di convinzione per rendere turisticamente accogliente il centro attraverso il risanamento igienico-sanitario del tessuto urbano nella sua globalità; l’abbellimento di piazze, giardini ed abitazioni anche con piante e fiori, nel rispetto scrupoloso ed attento delle linee urbanistiche ed architettoniche che costituiscono il patrimonio preesistente; una razionale segnaletica di itinerari escursionistici ed efficiente servizio di trasporti pubblici; l’allestimento di materiale di propaganda turistica, segnalando alla Regione le eventuali deficienze al riguardo;
  - d) promuovere l’istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti; l’ufficio per informazioni turistiche; telefono pubblico, segnalando alla Regione le eventuali carenze;
  - e) coadiuvare gli Enti Pubblici del Turismo a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;
  - f) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso comprensorio;
  - g) organizzare e promuovere la costruzione ed il miglioramento dell’attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, case per ferie);
  - h) sollecitare la costruzione ed il miglioramento della attrezzatura ricettiva tradizionale (alberghi, pensioni, locande).

## **Soci**

- Art. 4            L’iscrizione alla associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l’invio di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo.  
Tale domanda vale come accettazione del presente statuto e dei regolamenti sociali.  
Sull’ammissione, il Consiglio Direttivo decide entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.  
Contro la decisione che respinge la domanda è ammesso il ricorso dell’interessato al collegio dei probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.  
All’accoglimento della domanda il socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale.
- Art. 5            Gli Enti, le Associazioni e le Società regolarmente costituite potranno essere ammesse come soci annuali sostenitori.  
La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all’Ente, Associazione o Società ammessa, la quale si intenderà rappresentata dal suo rispettivo rappresentante legale o da persona da esso espressamente delegata.
- Art. 6            I soci possono essere: ordinari, sostenitori, onorari e vitalizi.

Sono **soci ordinari**: tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e sono in regola con i pagamenti sociali;  
sono **soci sostenitori**: tutti coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale non inferiore a tre volte quella dei soci ordinari;  
sono **soci onorari**: tutti quelli che siano dichiarati tali dal Consiglio Direttivo in considerazione dell'opera prestata nell'interesse dell'associazione;  
sono **soci vitalizi**: tutti coloro che, fatta la domanda di ammissione ed ammessi a far parte dell'associazione, ne accettano lo statuto ed i regolamenti e versino almeno la somma di £ [...] "una tantum".  
Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto i soci ordinari, i soci sostenitori ed i soci vitalizi che abbiano superato la minore età e non risultino inadempienti agli obblighi sociali (art. 5 II L.R. 21/5/75 n. 47).

- Art. 7 La qualità di socio si perde:
- per dimissioni, presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
  - per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo allorché il socio abbia mancato all'onore ed ai doveri sociali;
  - per morosità, nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi somma dovuta (la radiazione per morosità deve essere pronunciata dal Consiglio Direttivo dopo la messa in mora del socio inadempiente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita non oltre il terzo mese del nuovo esercizio finanziario, con la quale si concede il termine di giorni 15 per eliminare l'inadempienza).
- Contro la decisione di radiazione il socio può ricorrere al Collegio dei probiviri, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

## Organi dell'Associazione

- Art. 8 Organi della Pro Loco di Montereale sono:
- l'Assemblea dei soci
  - il Consiglio Direttivo
  - il Presidente
  - il Collegio dei revisori dei conti
  - il Collegio dei probiviri

## Assemblea dei soci

- Art. 9 L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiori degli anni 18, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.
- Art. 10 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo per determinazione propria, o previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea si riunisce nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.  
La convocazione è fatta a mezzo di lettera con avviso di ricevimento, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spediti non meno di 3 giorni prima dell'adunanza.  
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.
- Art. 11 L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: approva il bilancio preventivo e consuntivo; elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti ed i Probiviri; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'Assemblea sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.  
L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.
- Art. 12 L'Assemblea delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione o sulle modifiche dello statuto sociale.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 sulle modifiche dello statuto sociale, e con la maggioranza dei 4/5 sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

## **Costituzione e deliberazioni delle assemblee**

- Art. 13 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiori alle 15 unità.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.
- Art. 14 Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito nell'articolo precedente, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.
- Art. 15 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario.  
Le funzioni di segretario verbalizzante debbono obbligatoriamente svolte dal notaio per la costituzione o scioglimento dell'Associazione e per la modifica dello statuto.
- Art. 16 Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
- Art. 17 Il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, della quale deve farsi menzione nel processo verbale. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.  
I componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e dei probiviri non possono rappresentare altro socio.

## **Il Consiglio Direttivo**

- Art. 18 Il Consiglio Direttivo è composta da nove membri, eletti dall'Assemblea con voto limitato ai 2/3 dei membri del consiglio, con votazione segreta. Per differenza, i restanti membri del Consiglio, tranne il Sindaco, saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione, ed a parità di voti è eletto il più anziano di età.  
I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.  
La carica è gratuita.  
Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente ed il Vicepresidente a scrutinio segreto.  
Il Sindaco pro-tempore del Comune o un suo delegato è membro di diritto del Consiglio Direttivo ed ha voto deliberativo.
- Art. 19 Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ed orienta, in armonia con esse, l'attività dell'Associazione. Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima.  
In particolare:
- predispone il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
  - delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività dell'Associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle località vicine;
  - delibera sulle assunzioni, sullo statuto giuridico, il trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente dalla Pro Loco;
  - formula le proposte operative da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci;
  - predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

## **Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo**

- Art. 20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi componenti.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera con avviso di ricevimento, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza, ed in caso di emergenza anche a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Revisori ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione del Direttivo può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione di almeno i due quinti dei suoi membri.

Art. 22 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

## **Decadenza del Consigliere**

Art. 23 Il Consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a 3 adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio stesso.

L'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva alla dichiarazione di decadenza.

## **Il Presidente**

Art. 24 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza sociale. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e le cause, rilasciandone quietanza liberatoria.

Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive; di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Può anche effettuare compromessi e transazioni.

Nella assenza od impedimenti del Presidente, tutte le mansioni di lui spettano al Vicepresidente.

Il Presidente per esigenze di servizio può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente del Consiglio Direttivo.

## **Il Segretario**

Art. 25 Il Segretario viene nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche fra i soci. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto al voto. Può essergli conferita dal Consiglio stesso una indennità annuale.

Art. 26 Il Segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo statuto e dai regolamenti. Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo dell'Associazione per quanto riguarda l'entrata e le spese cui provvede per mandato del Presidente, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.

Svolge il servizio di economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Consiglio Direttivo.

## **Amministrazione**

Art. 27 Le quote annuali dei soci, i contributi della Regione o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 3 in base ai bilanci preventivi annuali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti bancari o postali scelti dal Consiglio Direttivo.

Tali conti sono intestati a nome dell'Associazione.

L'Associazione provvederà a disciplinare, secondo unitarie direttive regionali, il servizio di cassa. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

- Art. 28 L'esercizio finanziario dell'Associazione Pro loco inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziato nel bilancio preventivo. Il bilancio farà riferimento alla classificazione della materia operata con legge 1/3/1964, n. 62. Per le spese impreviste deve essere stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il 5% dell'intera disponibilità finanziaria dell'Associazione; delle utilizzazioni del fondo deve essere informata l'Assemblea nella successiva riunione. Il bilancio preventivo con il piano delle attività programmate, da compilarci entro il mese di novembre, deve essere inviato per conoscenza alla Regione Abruzzo, II Dipartimento, Settore Turismo sito in Pescara, entro un mese dalla sua approvazione per il tramite dell'E.P.T. competente per territorio.
- Art. 29 Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12 di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella dei Revisori dei conti, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale i soci sono chiamati a deliberare sul bilancio stesso. Entro un mese dalla approvazione del bilancio consuntivo, lo stesso deve essere trasmesso per conoscenza alla Regione per il tramite dell'E.P.T. competente per territorio.
- Art. 30 Gli organi regionali limitatamente ai contributi assegnati alla Pro Loco di Montereale iscritta all'albo regionale, possono predisporre specifici controlli sulla effettiva destinazione dei fondi erogati dalla Regione e dagli Enti da questa vigilati per incentivare particolari iniziative o volti a realizzare attività in collaborazione fra più Pro Loco facenti parte di uno stesso comprensorio turistico.
- Art.31 Gli organi regionali possono in qualunque momento predisporre indagini per verificare la persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco o per accertare l'incapacità dell'Associazione ad assolvere i compiti di istituto e ciò al fine di deliberarne la cancellazione dall'albo regionale.

## **Collegio dei Revisori dei conti**

- Art. 32 Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di 3 membri effettivi, di cui uno presidente eletto dall'Assemblea e di due supplenti nominati dall'Assemblea tra i soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore dei conti è gratuita. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione, secondo le competenze di cui ai commi precedenti. Il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

## **Collegio dei Proviviri**

- Art. 33 Ai sensi del presente articolo i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Proviviri la risoluzione delle controversie insorte tra di loro e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per ogni singola controversia si procederà, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto delle controversie, in termine per la pronuncia del

lodo da parte del Collegio e le norme ed i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

- Art. 34 Il Collegio dei Proviviri è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea fra persone preferibilmente estranee alla Associazione.  
Il Presidente viene eletto dai 3 membri suddetti nella prima riunione.  
I 3 Proviviri durano in carica due anni a partire dalla data di nomina e possono essere, nei modi innanzi indicati, confermati nell'incarico.  
Essi deliberano secondo equità, previo tentativo di conciliazione; regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche.  
Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono definitive.

## **Scioglimento**

- Art. 35 L'Assemblea dei soci con deliberazione approvata nei modi di cui all'art. 12 delibera lo scioglimento della Pro Loco destinando i beni dell'Associazione al Comune competente per territorio.

## **Disposizioni finali**

- Art. 36 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel Codice Civile, libro I titolo II, cap. II.

*Il presente statuto, letto in ogni suo punto, è stato approvato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione "Pro Loco di Montereale" all'unanimità per alzata di mano il giorno 13 dicembre 1975, come risulta da relativo verbale.*